

Statuto

Testo approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8-9 settembre 2026 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 15 settembre 2026. ISOT APS è iscritta al RUNTS, sezione Associazioni di Promozione Sociale, con Determinazione Dirigenziale n. 1572/A2202C del 6 ottobre 2026. Copia informativa senza firme: fa fede l'originale registrato, conservato presso la sede.

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni ("Codice del Terzo Settore", di seguito "Codice"), l'Associazione denominata "International Students of Turin", siglabile "ISOT" e di seguito indicata come Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dagli acronimi APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo Settore) per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve comunque essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta. L'Associazione può istituire sedi operative o unità locali, anche in Italia o all'estero, qualora ne ravvisi la necessità.

La durata dell'Associazione non è predeterminata; essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria secondo la maggioranza prevista all'art. 16.

Art. 2 – Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione riunisce studenti internazionali, laureati e giovani professionisti che vivono, studiano o hanno studiato a Torino, e persegue le seguenti specifiche finalità:

- favorire l'integrazione, la crescita personale e la cittadinanza attiva degli studenti internazionali a Torino;
- promuovere lo scambio interculturale, il dialogo e la partecipazione culturale attraverso iniziative educative, artistiche, ricreative e sociali;
- favorire l'orientamento professionale e la formazione dei soci, anche mediante il contatto con il mondo del lavoro, dell'istruzione e delle professioni;
- sensibilizzare sui temi dell'inclusione sociale e del dialogo interculturale;

- sostenere i soci tramite attività di mentoring, supporto tra pari e reti sociali.

Art. 3 – Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale, e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa — in particolare percorsi di orientamento professionale, formazione linguistica e workshop tematici rivolti ai soci;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo — in particolare eventi sociali, culturali e ricreativi rivolti alla comunità studentesca internazionale;
- lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco — in particolare attività di mentoring, supporto tra pari e integrazione degli studenti internazionali.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione organizza incontri periodici, eventi culturali e sociali, percorsi di orientamento professionale e iniziative di scambio interculturale rivolti ai propri soci e alla comunità studentesca internazionale di Torino.

L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice, tra cui attività di comunicazione, promozione e raccolta fondi funzionali alle finalità associative. La loro individuazione è operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice e tiene un apposito Registro dei Volontari.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, dipendente o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero dei soci, e i relativi rapporti sono regolati da appositi contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, fisco e previdenza sociale.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili e immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti pubblici, universitari o di altri enti, e contributi europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali di soci e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le agevolazioni e gli sconti riservati ai soci nell'ambito di accordi con terzi;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice;
- le eventuali attività diverse di cui all'art. 3, purché secondarie e strumentali.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

Ai sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato, con un minimo di sette persone fisiche; tale requisito minimo deve permanere per l'intera durata dell'iscrizione dell'Associazione alla sezione Associazioni di Promozione Sociale del RUNTS. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, senza discriminazioni di sesso, età, nazionalità, religione, origine etnica o opinioni politiche.

L'Associazione riconosce le seguenti categorie di soci: soci fondatori, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; soci ordinari, coloro che sono ammessi ai sensi dell'art. 6; soci sostenitori, coloro che effettuano contributi finanziari volontari ulteriori rispetto alla quota associativa; soci onorari, nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti, non tenuti al versamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza per mancato rinnovo della quota associativa di cui al comma successivo, o l'esclusione di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, decorsi sessanta (60) giorni dal sollecito scritto. Il socio decaduto che intenda essere riammesso deve presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6.

Comunità ISOT: Oltre ai soci, l'Associazione riconosce l'esistenza di una più ampia "Comunità ISOT", composta da studenti, laureati e altri soggetti che partecipano alle attività, agli eventi e ai canali di comunicazione dell'Associazione senza acquisire la qualifica di socio. I partecipanti alla Comunità ISOT non sono soci ai sensi del presente Statuto: non versano quota associativa, non sono iscritti al libro soci, non godono del diritto di voto e non sono computati ai fini del quorum assembleare. La partecipazione alla Comunità ISOT è libera, gratuita e a costo di ingresso e di uscita nullo, in conformità all'art. 35 del Codice, che consente alle Associazioni di Promozione Sociale di rivolgere le proprie attività anche a soggetti terzi non associati. Le modalità di partecipazione alla Comunità ISOT sono disciplinate dal Regolamento interno.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, età, nazionalità, etnici, culturali, politici o religiosi. È deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di una domanda scritta, presentata anche secondo le modalità previste dal Regolamento interno, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, e con contestuale versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro trenta (30) giorni dalla decisione, unitamente alla restituzione integrale della quota eventualmente versata, fatte salve le eventuali spese di transazione non recuperabili. Avverso il rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro soci dopo il versamento della quota stabilita dall'Assemblea. All'atto dell'ammissione il richiedente acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza ai sensi dell'art. 5, esclusione o decesso. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi dell'Associazione; svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione; arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione. Al socio interessato sono contestati per iscritto gli addebiti, con facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo entro 15 giorni prima della decisione dell'Assemblea. La delibera di esclusione è comunicata per iscritto e diventa operante dalla relativa annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Il socio cessato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, salvo quanto previsto al presente articolo per il rigetto della domanda di ammissione.

Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

I soci hanno diritto di: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, del Regolamento e di modifiche allo Statuto; consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro i limiti imposti dalla normativa sulla privacy.

I soci sono tenuti a: osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni assunte dagli organi sociali; mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione; versare nei termini la quota associativa.

Art. 8 – Quota associativa

I soci corrispondono, entro il termine fissato annualmente dall'Assemblea, la quota associativa nell'importo dalla stessa stabilito. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile, salvo quanto previsto dall'art. 6 per il caso di rigetto della domanda di ammissione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, fermo restando che è facoltà dei soci effettuare contributi ulteriori a titolo volontario.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci, che ne fanno parte di diritto. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, e comunque quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto di voto; in quest'ultimo caso il Presidente convoca l'Assemblea entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è inoltrata per iscritto, individualmente a ciascun socio, anche in forma elettronica (e-mail o piattaforma digitale ufficiale dell'Associazione), con almeno quindici (15) giorni di anticipo, ridotti a cinque (5) in caso di urgenza motivata, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o il link per il collegamento remoto), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che deve avere luogo in un momento successivo, a distanza di almeno ventiquattro (24) ore dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare, il quale esercita esclusivamente la funzione di direzione dei lavori assembleari, senza assumere per ciò solo la rappresentanza legale dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato agli atti dell'Associazione e messo a disposizione dei soci. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio

voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Ciascun socio dispone di un voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio non può ricevere più di tre (3) deleghe.

Conflitto di interessi: il socio non partecipa al voto sulle deliberazioni dell'Assemblea riguardanti la propria responsabilità personale, inclusa l'eventuale azione di responsabilità nei propri confronti o la propria liberazione da responsabilità, né su questioni nelle quali sia altrimenti portatore di un interesse in conflitto con quello dell'Associazione.

Art. 11 – Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in persona o per delega, di almeno la metà più uno (50%+1) dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando approvate a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati; in caso di parità la delibera si intende non approvata.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria: approva il bilancio e la relazione di attività; discute e approva i programmi di attività; determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge e revoca i medesimi; ratifica, ove necessario, la sostituzione di consiglieri effettuata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13 mediante l'elenco dei non eletti; approva il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo; delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari; delibera sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione; delibera sull'esclusione dei soci su proposta del Consiglio Direttivo; delibera sull'eventuale azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 12 – Assemblea Straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria approva le eventuali modifiche allo Statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e con decisione deliberata a maggioranza di almeno tre quarti (3/4) dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) e un massimo di nove (9) consiglieri, scelti tra i soci, che rimangono in carica tre (3) anni e sono rieleggibili senza limitazione al numero di mandati consecutivi. L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, determina il numero dei consiglieri del Consiglio Direttivo eligendo. Il Consiglio Direttivo iniziale è proposto dai soci fondatori per facilitare la fase di avvio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, e nomina il Tesoriere e gli altri incaricati necessari (come un Segretario) per una gestione

efficace. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione e la tenuta della contabilità. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in assenza del Vicepresidente le funzioni del Presidente sono assunte dal membro più anziano del Consiglio.

In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o impedimento permanente di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti in occasione della più recente elezione: la sostituzione è ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e il nuovo consigliere rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Qualora venga meno, per qualsiasi causa, oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Assemblea procede, alla prima riunione utile, all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei propri incarichi, entro il massimo stabilito dall'Assemblea.

Il consigliere che sia parte, direttamente o indirettamente, di un contratto o incarico retribuito con l'Associazione ai sensi dell'art. 3 non partecipa alla deliberazione del Consiglio Direttivo che lo riguarda, dandone preventiva comunicazione agli altri membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatto salvo quanto la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare: attua le deliberazioni dell'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di attività; delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci; propone all'Assemblea l'esclusione dei soci; propone all'Assemblea le quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari; delibera i rimborsi previsti per i volontari; autorizza contratti, accordi e altri atti legali per conto dell'Associazione, che sono firmati dal Presidente; convoca l'Assemblea e ne propone l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno cinque (5) volte l'anno, e ogni volta vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno sette (7) giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, e trascritti nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio; le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, e in caso di parità la delibera si intende non approvata.

Qualora il Consiglio risultasse temporaneamente impossibilitato a riunirsi e deliberare, il Presidente, o un membro del Consiglio da questi delegato, può assumere decisioni urgenti per conto dell'Associazione, che dovranno essere ratificate nella successiva riunione del Consiglio.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno e ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende alle attività dell'Associazione; ha facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio alla prima riunione utile.

Art. 15 – Libri sociali

L'Associazione tiene obbligatoriamente: il libro dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Registro dei Volontari di cui all'art. 3.

Art. 16 – Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale competente afferente al RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Art. 17 – Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e dei relativi decreti attuativi, nonché la normativa nazionale e regionale in materia.